

STATUTO

Art. 1 – Denominazione

È costituita, ai sensi degli art. 36 e seguenti del Codice Civile l'Associazione non riconosciuta e senza scopo di lucro denominata "PROMESA" – Associazione per la promozione e protezione delle professioni sanitarie" di seguito PROMESA.

Art. 2 – Sede

La PROMESA ha sede legale a Alessandria. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà essere trasferita la sede e potranno essere istituite sedi amministrative secondarie, filiali, delegazioni o rappresentanze sia in Italia sia all'estero.

Art. 3 - Scopo dell'Associazione

L'Associazione è apartitica, apolitica, aconfessionale e senza fini di lucro diretto e indiretto. Essa è retta dal presente Statuto, dal Regolamento nonché dalle norme del Codice Civile e dalle leggi speciali in materia. Viene altresì espressamente escluso, da parte della stessa, lo svolgimento di qualsivoglia forma di attività sindacale.

Art. 4 – Oggetto

- a) Svolge attività di analisi dei rischi professionali in campo sanitario, idonea ad attuare efficaci strumenti di prevenzione e, dall'altro, una efficace protezione e difesa di tutte le professioni sanitarie;
- b) Promuove la formazione professionale dei professionisti sanitari, in tutte le forme ritenute più funzionali al loro miglioramento ed al puntuale aggiornamento delle capacità e competenze;
- c) Svolge attività di sensibilizzazione e diffusione della cultura sanitaria in Italia, con assunzione di ogni buona prassi sviluppata anche all'estero, cooperando in armonia alle vigenti leggi civili e sanitarie, con altre associazioni professionali nazionali e straniere, pubbliche e private e università;
- d) Sviluppa la professione sanitaria favorendone l'aggiornamento e la presentazione in tutti gli ambiti che, a livello nazionale e internazionale, ne favoriscano lo sviluppo e la crescita;
- e) Favorisce l'attività scientifica e divulgativa sulla professione sanitaria con la pubblicazione di testi specifici e di riviste specializzate, con la promozione di proposte, progetti, ricerca relativa all'area sanitaria a livello interdisciplinare e di congressi, seminari, giornate di studi, progetti di formazione a distanza;
- f) Divulga la cultura previdenziale in sinergia con gli enti nazionali preposti.
- g) Ricerca forme di collaborazione con le rappresentanze professionali;
- h) Organizza o partecipa a convegni, dibattiti, conferenze, giornate di studio e tavole rotonde, nazionali ed internazionali;
- i) Stipula con enti pubblici o privati convenzioni di qualsiasi tipo che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- l) Eroga, anche attraverso la stipula di convenzioni, servizi di vario tipo e genere a favore dei propri soci.

Art. 5 - Durata ed esercizio sociale

PROMESA ha durata illimitata. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ciascun anno ed ha durata di dodici mesi.

Art. 6 – Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, da considerarsi indivisibile, è costituito dai beni, mobili e immobili, materiali e immateriali, che diverranno di proprietà della PROMESA nonché dai crediti e dalle liquidità.

Il patrimonio iniziale è costituito da quanto versato dagli Associati Fondatori all'atto della costituzione. Il Fondo Patrimoniale dell'Associazione è costituito da: quanto versato dagli Associati Fondatori all'atto della costituzione; versamenti destinati a patrimonio; donazioni e lasciti testamentari con destinazione patrimoniale; eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

La PROMESA potrà inoltre ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da Enti pubblici o privati, nazionali o internazionali offrendo la propria assistenza e consulenza.

Le entrate della PROMESA potranno dunque essere costituite anche da: contributi degli soci; liberalità e contributi di privati; contributi dello Stato, di enti e istituzioni pubbliche, finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti; contributi di organismi internazionali; rimborsi derivanti da convenzioni; proventi delle attività istituzionali e altre entrate derivanti da eventuali attività economiche secondarie. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere totalmente reinvestiti a favore degli scopi istituzionali della PROMESA.

Art. 7 - Contabilità, bilancio d'esercizio e libri sociali

Deve essere istituito e gestito, a cura del Consiglio Direttivo o di persone all'uopo da esso delegate, un sistema contabile atto ad esprimere con completezza ed analiticità le operazioni poste in essere in ogni periodo di gestione.

A tal fine la gestione contabile è disciplinata dalle disposizioni approvate dal Consiglio Direttivo.

Entro cinque mesi dalla fine di ogni esercizio sociale deve essere predisposto e deliberato dal Consiglio Direttivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio trascorso che deve essere depositato presso la sede sociale nei 10 giorni successivi alla data di approvazione da parte del Consiglio stesso.

Il rendiconto, deve rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione.

E' facoltà del Consiglio Direttivo presentare, entro il termine di approvazione del rendiconto, idoneo bilancio preventivo in modo da consentire la valutazione delle scelte operative e l'andamento previsionale dell'Associazione.

Sono libri sociali quelli contabili e quelli dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Tutti i libri sociali, prima di essere messi in uso, dovranno essere visti, anche tramite mezzi elettronici, dal Presidente o da soggetto da esso all'uopo delegato.

Art. 8 – Associati

Gli Associati dell'Associazione sono persone giuridiche e persone fisiche che condividono le finalità dell'organizzazione e si impegnano per realizzarle.

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

- a) Associati Fondatori.
- b) Associati Ordinari.
- c) Associati Onorari.
- d) Associati Promotori
- e) Associati Beneficiari

Possono essere Associati dell'Associazione le persone giuridiche e le persone fisiche che presentano domanda di ammissione al Consiglio Direttivo secondo le formalità documentali da questo richieste al fine di consentire a PROMESA di dare attuazione agli scopi statutari.

Gli Associati devono essere iscritti, a cura del Consiglio Direttivo, in un apposito registro. Il numero degli Associati è illimitato.

Art. 9 - Requisiti per l'ammissione

Chi intende essere ammesso come Associato dovrà presentare domanda dichiarando di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni adottate dagli organi sociali. L'ammissione degli Associati è libera ed è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità e gli scopi di PROMESA ed annotata sul libro dei soci. Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

Art. 10 - Categorie di soci

Gli associati dell'Associazione si distinguono in:

a) **Associati Fondatori**: coloro che hanno avviato, partecipato e contribuito a realizzare il progetto dell'Associazione e sono intervenuti alla sua costituzione, provvedendo a dotarla di un patrimonio iniziale ovvero assumendo la responsabilità patrimoniale per le obbligazioni contratte dall'Associazione stessa.

Possono altresì essere nominati Associati Fondatori coloro che contribuiscono, successivamente alla costituzione dell'Associazione, a integrarne il patrimonio iniziale in misura non minore ad Euro 30.000,00 (trentamila/00), nonché coloro che abbiano acquisito particolare rilevanza per l'associazione o che, nell'esercizio della propria professione o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale, scientifico, politico o economico.

In ogni caso, la qualifica quale nuovo Associato Fondatore deve essere espressamente proposta dalla maggioranza degli Associati Fondatori e deliberata dal Consiglio Direttivo.

La loro appartenenza all'ente è a carattere perpetuo, hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali. Gli Associati Fondatori sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale

b) **Associati Ordinari**: coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione e intendendo fornire un concreto contributo di studio, ricerca o supporto alle attività della stessa ovvero intendendo usufruire delle sue attività, ne fanno richiesta e la cui domanda di ammissione è accolta, con piena discrezionalità, con delibera del Consiglio Direttivo.

Gli Associati Ordinari hanno diritto di voto, sono eleggibili alle cariche sociali e possono, in qualunque momento, richiedere di divenire Associati Fondatori. L'esercizio dei poteri è consentito solo se in regola con il pagamento della quota associativa.

c) **Associati Onorari:** coloro i quali abbiano acquisito, nell'esercizio della propria professione o attività, prestigio e autorevolezza riconosciuti dal mondo professionale, scientifico, politico o economico.

Gli associati onorari possono essere enti privati o pubblici, ivi comprese le Università, gli Ordini, i Collegi e le Associazioni professionali e i centri culturali rappresentate dai propri ricercatori o collaboratori scientifici. Parimenti tale qualifica potrà essere riconosciuta a professionisti, accademici e operatori economici che mettano a disposizione dell'Associazione, a titolo gratuito, le loro competenze.

d) **Associati Promotori:** enti pubblici o privati, società di persone o di capitali nonché Enti pubblici o Privati, associazioni, sindacati, cooperative, ecc., che condividendo gli scopi e le finalità associative, favoriscono l'adesione alla associazione da parte dei loro Associati Beneficiari.

e) **Associati Beneficiari:** coloro che aderiscono alla associazione in quanto direttamente o indirettamente collegati agli Associati Promotori e da questi segnalati. La loro qualifica quali Associati Beneficiari dipende direttamente ed esclusivamente dalla adesione da parte degli Associati Promotori.

Art. 11 - Diritti e doveri degli Associati

La qualità di Associato è intrasmissibile.

Gli Associati Fondatori ed Ordinari hanno diritto ad eleggere, secondo le disposizioni del presente Statuto, gli organi dell'Associazione e ad approvare annualmente il bilancio; a godere dei diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalla legge e dallo Statuto; a partecipare alla vita dell'Associazione e a tutte le iniziative e alle attività dell'Associazione. La partecipazione a PROMESA ha durata illimitata salvo le cause di cessazione previste dalla legge e dallo Statuto.

Ciascun Associato Ordinario, Promotore e Beneficiario è tenuto a versare, entro trenta giorni dalla comunicazione di ammissione, la quota associativa, ovvero in caso di nuovo Associato Fondatore il contributo al patrimonio di cui all'art. 10 se dovuto.

La quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli Associati devono tutelare gli interessi e le finalità dell'Associazione e diffondere quanto più possibile i valori di cui l'Associazione si fa promotrice.

Spetta all'Associazione la titolarità del diritto di sfruttamento relativo alle opere eventualmente realizzate dai propri Associati o con la loro collaborazione.

Art. 12 - Perdita della qualità di Associato

Dalla qualità di Associato si decade quando:

a) non si ottemperi alle disposizioni del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi sociali;

b) per gli Associati Ordinari, Promotori e Beneficiari, qualora sia stato omesso il pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo; per i nuovi Associati Fondatori per omissione del versamento del contributo al patrimonio dell'Associazione, se dovuto.

c) si siano tenuti comportamenti che possono arrecare danno all'immagine ovvero ingovernabilità dell'Associazione.

La decadenza degli Associati Fondatori, Ordinari, Promotori e Beneficiari, è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei membri ed è portata a conoscenza dell'Associato tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

L'Associato decaduto, entro quindici giorni dalla comunicazione con la quale gli è stato comunicato il provvedimento di decadenza, può ricorrere al Conciliatore nei modi e nei termini di cui al successivo articolo 26.

Gli Associati decaduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative.

Art. 13 - Recesso dell'Associato

Il recesso può esercitarsi in ogni tempo, con preavviso di sessanta giorni, mediante comunicazione al Consiglio Direttivo fatta pervenire con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante altro mezzo ritenuto idoneo dallo stesso Consiglio. Nel caso degli Associati Promotori, l'esercizio del diritto di recesso comporta automaticamente il recesso di tutti gli Associati Beneficiari da questi presentati: in tal caso, il recesso sarà operativo solo al termine dell'annualità di iscrizione alla associazione.

Gli Associati receduti non possono chiedere la divisione del patrimonio sociale né pretendere la restituzione delle quote associative e, ove non abbiano provveduto, sono obbligati al pagamento delle quote annuali (non frazionabili) dovute sino al momento dell'efficacia del recesso.

Art. 14 – Prestazioni degli Associati e di terzi

Le prestazioni degli Associati sono, in via generale, volontarie ed a titolo gratuito.

L'Associazione può avvalersi, per il raggiungimento dello scopo associativo, di prestazioni retribuite di lavoro dipendente o di lavoro autonomo rese anche da soci.

La decisione sull'assunzione di personale dipendente o sulla collaborazione di prestatori di lavoro autonomo è di competenza del Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Organi sociali

Sono organi sociali: il Consiglio Direttivo; il Presidente; l'Assemblea dei Soci.

Art. 16 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 11. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea degli associati, nella misura di tre componenti, e dagli Associati Fondatori, nella misura di due componenti per ogni Associato.

Nel caso di dimissioni, decesso, decadenza o indisponibilità, per qualsivoglia motivo, di un membro del Consiglio Direttivo, questi potrà essere sostituito, per cooptazione da parte del Consiglio Direttivo, ove sia necessario per garantire la governabilità dell'Associazione e verrà ratificato alla prima Assemblea successiva.

Art. 17 - Membri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo nomina al proprio interno un Presidente che dura in carica quanto il Consiglio stesso e può essere rieletto. Possono altresì essere individuate ulteriori funzioni operative cui riferire incarichi specifici disciplinati da regolamento interno (Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere).

Art. 18 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio è convocato dal Presidente con comunicazione inviata almeno tre giorni (in caso di urgenza, un giorno) prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o sms, con l'indicazione della data, luogo e ora, della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti. Le riunioni del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri.

Le riunioni possono svolgersi anche senza la compresenza di tutti i componenti nella sede dell'Associazione, anche mediante audio/video conferenza o qualunque mezzo tecnico analogo.

Le delibere devono essere assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. In caso di parità di voto prevale quello del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o, in assenza, da un consigliere delegato dal Presidente o, ancora, dal più anziano di età fra i presenti alla riunione. Delle riunioni viene redatto su apposito libro il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo si riunisce: tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri; comunque, una volta l'anno per deliberare in ordine al rendiconto economico finanziario dell'Associazione e all'ammontare del contributo sociale.

Ai componenti del Consiglio Direttivo è riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate inerenti allo svolgimento della loro carica, salvo il caso di particolari incarichi assegnati a tutti od alcuni di loro per il perseguimento delle finalità sociali; in tale ultimo caso, oltre al rimborso delle spese documentate inerenti alla carica, spetta al componente incaricato un'equa remunerazione per l'attività prestata in favore dell'Associazione.

Art.19 - Poteri e funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Redige il rendiconto economico finanziario dell'Associazione entro quattro mesi dalla chiusura di ciascun esercizio;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- Formula la bozza di bilancio preventivo;
- Presenta un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- Convoca l'assemblea degli Associati quando se ne palesi la necessità e almeno una volta l'anno per la deliberazione sul rendiconto dell'Associazione;

- Delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei soci;
- Provvede a predisporre le norme ed i regolamenti interni più opportuni per il funzionamento e l'amministrazione dell'Associazione;
- Propone l'entità del contributo sociale e degli eventuali versamenti integrativi;
- Cura la tenuta dei libri sociali e in particolare del registro dei soci;
- Istituisce sedi sociali, operative e rappresentanze; procede alla nomina dei dipendenti e di organi amministrativi necessari alla vita di PROMESA determinandone l'eventuale retribuzione, se dovuta;
- Istituisce, ravvisandone l'opportunità, comitati tecnici, nominandone i componenti e determinandone la durata in carica nonché la eventuale remunerazione;
- Determina la retribuzione a favore di coloro che all'interno del Consiglio stesso svolgono particolari funzioni;
- Irroga le sanzioni disciplinari;
- Compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione con esclusione soltanto di quelli che per legge o per Statuto siano riservati in via inderogabile all'Assemblea.

Art. 20 - Presidenza dell'Associazione

Il Presidente del Consiglio Direttivo è Presidente dell'Associazione. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, ha la firma sociale, cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Associati e del Consiglio Direttivo. Nei casi di necessità e d'urgenza può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo salvo ratifica di quest'ultimo alla prima riunione successiva. Il Presidente è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Art. 21 - Assemblea degli Associati

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e delibera come segue.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed è convocata dallo stesso in via ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. L'Assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne faccia richiesta un terzo del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata per iscritto di almeno un terzo degli associati.

L'Assemblea è convocata con comunicazione inviata almeno 15 giorni prima della riunione mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o mediante esposizione della convocazione sul Sito, con l'indicazione della data, luogo e ora della riunione e dell'ordine del giorno da trattare. E' facoltà del Consiglio Direttivo stabilire altre modalità di convocazione e di accesso al luogo di svolgimento dell'assemblea. L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza della maggioranza degli associati.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati presenti.

Le assemblee possono svolgersi anche mediante audio/video conferenza o mezzi tecnici analoghi.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria per le modifiche statutarie. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione delle modifiche proposte dal Consiglio Direttivo con il testo proposto.

Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono adottate con la maggioranza dei 2/3 degli associati.

Gli aspetti procedurali non disciplinati dal presente Statuto e le modalità di rappresentanza (ad esempio la delega) degli Associati nelle riunioni assembleari sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22 - Poteri e funzioni dell'assemblea degli Associati

L'Assemblea:

- approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo, nonché la relazione sull'attività svolta, determinando la destinazione dell'avanzo di gestione o la delibera per la copertura di eventuali disavanzi di gestione;

- elegge fino a tre membri del Consiglio Direttivo proposti dagli Associati ordinari;

- delibera sugli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione, nonché su tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto, dalla legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Art 23 - Collegio dei Revisori o revisore unico

Qualora lo ritenga necessario, anche in considerazione di disposizioni normative o regolamentari, l'Assemblea degli Associati può nominare, con i quorum e le maggioranze previste per le deliberazioni

dell'Assemblea ordinaria, un apposito organo di revisione che potrà essere organizzato in forma collegiale (collegio dei revisori) ovvero in forma monocratica (revisore unico), in funzione della necessità e delle dimensioni dell'Associazione. In caso di costituzione, l'organo di controllo dura in carica tre esercizi solari e scade alla data fissata per l'approvazione del rendiconto economico relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile. Quanto alle funzioni delegabili, l'organo di revisione esercita la vigilanza contabile e amministrativa sulla conduzione sociale e dà parere sul rendiconto e sul bilancio preventivo, se predisposto. Se costituito in forma collegiale, alla prima riunione l'organo di revisione nomina il proprio Presidente.

Art. 24 - Bilancio

L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redigerà annualmente un rendiconto economico-finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il rendiconto economico e patrimoniale, oltre a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, con distinzione tra quella attinente all'attività istituzionale e quella relativa alle attività direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi e lasciti ricevuti.

Indipendentemente dalla redazione del rendiconto economico-finanziario annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 25- Utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge;

L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'associazione è vietato procedere a distribuzioni indirette di utili o di avanzi di gestione e ad effettuare tutte le operazioni che prevedano condizioni di maggior favore rispetto al mercato, quali:

- a) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- b) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- c) la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645, e dal decreto-legge 21 giugno 1995, n. 239, convertito dalla legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;
- d) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di 4 punti al tasso ufficiale di sconto;
- e) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del 20 per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Art. 26 – Forum dei Presidenti

Il rappresentante legale degli Associati Onorari e Promotori aderenti a PROMESA, farà parte di diritto del Forum dei Presidenti. Il Forum dei Presidenti è investito di poteri consultivi a favore del Consiglio Direttivo sulle modalità adottate da PROMESA per l'attuazione dei propri scopi statutari. Ogni componente del Forum dei Presidenti deve garantire che all'interno dell'Ente da lui rappresentato sia stato costituito un Comitato Tecnico Scientifico per lo studio della responsabilità professionale (CTS), il quale dovrà collaborare con PROMESA al fine di consentire l'attuazione degli scopi statutari. In tale prospettiva, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il CTS dell'Ente rappresentato all'interno del Forum dei Presidenti dovrà collaborare con PROMESA nella definizione delle voci da inserire nel report periodico di raccolta dei sinistri incorsi agli Associati appartenenti all'Ente stesso in modo da poter costituire insieme a PROMESA adeguati e specifici strumenti di "protezione" e di "difesa" dei soci. Quanto alla "prevenzione", per prevenire i danni è

indispensabile che gli Associati assumano una maggiore sensibilità alla comprensione ed alla valutazione del significato giuridico dei loro comportamenti. In tal senso, in conseguenza del monitoraggio dei sinistri il CTS dell'Ente, insieme a PROMESA, potrà offrire agli Associati una formazione mirata alla soluzione dei problemi emersi da tale indagine. Quanto alla "difesa" dei soci, il CTS dell'Ente dovrà collaborare con PROMESA nella individuazione di consulenti tecnici di parte esperti nella singola complicità oggetto di giudizio da indicare nelle vertenze giudiziarie. Inoltre PROMESA, in collaborazione con il CTS dell'Ente analizzerà tutte le richieste di risarcimento danno e, soprattutto, tutte le consulenze tecniche presentate contro i soci.

Art. 27 - Scioglimento dell'Associazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio che dovrà comunque essere elargito, per la parte residua al soddisfacimento delle obbligazioni sociali, ad uno o più Enti riconosciuti che perseguano finalità analoghe a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità.

Art. 28 - Clausola conciliativa

Ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Associazione e i singoli associati, o tra gli associati medesimi, o tra uno o più di essi e gli Organi associativi in relazione all'interpretazione, all'applicazione e alla validità dello Statuto e, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a mediazione civile.

Le parti si impegnano a ricorrere alla mediazione civile prima di iniziare qualsiasi procedimento giurisdizionale.

La nomina del mediatore sarà effettuata con l'accordo di tutte le parti in lite e, ove questo non fosse raggiunto, su designazione del Presidente della Camera Arbitrale del Piemonte.

Il tentativo di mediazione dovrà concludersi entro 60 (sessanta) giorni dal momento della intervenuta nomina del mediatore.

E' espressamente convenuto che tutte le informazioni relative allo svolgimento della procedura di conciliazione, ivi comprese l'eventuale proposta del mediatore e le posizioni eventualmente assunte dalle parti rispetto alla stessa, hanno carattere di riservatezza e non potranno in alcun modo essere utilizzate nell'eventuale giudizio promosso a seguito dell'insuccesso della conciliazione.

Ove la conciliazione non abbia successo, il mediatore redigerà un verbale di mancata conciliazione in cui preciserà quali parti abbiano presenziato alla procedura e darà atto dell'insuccesso della procedura, senza fornire alcun elemento ulteriore sulla stessa.

Solamente a questo punto la controversia potrà essere devoluta dalle medesime parti in lite alla giurisdizione.